

(N. 1167)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FABBRI, GARIBALDI, SELLITTI, MURATORE, SPANO Ottavio, SCEVAROLLI, VASSALLI, FRASCA, BUFFONI, CIMINO, ORCIARI, CASTIGLIONE, DELLA BRIOTTA, VELLA, MARINUCCI MARIANI, PANIGAZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1985 *

Norme per incentivare il concorso dei privati nella ricerca
in campo biomedico

ONOREVOLI SENATORI. — Risulta evidente ormai che la possibilità di assicurare da parte dello Stato a tutti i cittadini un'incisiva e permanente azione di difesa della salute esige un'imponente e costante mobilitazione delle energie, umane e professionali, già impegnate nella ricerca biomedica, o potenzialmente interessate allo svolgimento di attività scientifica nel settore. È altrettanto chiaro che tali energie non possono trovare occasione di impiego o, comunque, collocazione ottimale, se non sostenute da adeguate dotazioni, in termini sia di strutture tecnologicamente valide, sia di finanziamenti certi e continui nel tempo.

L'entità delle risorse da destinare, nella odierna dimensione di sviluppo della ricerca in campo biomedico, per raggiungere anche

nel nostro Paese i necessari livelli di qualificazione e di efficienza, risulta assai onerosa per la finanza pubblica, che pure impegna cospicui, se pur dispersivi, stanziamenti per la tutela della salute, non certo ulteriormente incrementabili in misura sufficiente al rilancio della ricerca nell'attuale congiuntura.

Si rende, pertanto, indispensabile — come insegnano numerose esperienze straniere, rivelatesi assai produttive al riguardo — mobilitare ed indirizzare verso la ricerca biomedica, tenendo conto dell'alto valore sociale di tale attività, anche il massimo delle risorse private disponibili, sia attraverso una capillare azione di informazione dell'opinione pubblica, affinché sempre più il problema della salute sia avvertito e vissuto con

razionalità e responsabilità, sia attraverso l'introduzione nell'ordinamento vigente di un sistema di agevolazioni fiscali tale da riconoscere il rilievo collettivo di ogni sostegno offerto ad enti pubblici e ad istituzioni private operanti nel settore, direttamente o con funzione promozionale.

Si ricorda che nella legislazione fiscale sono già previsti incentivi di questo tipo per la salvaguardia del patrimonio storico-artistico (legge 2 agosto 1982, n. 512).

Anche la tutela del bene « salute », così come quella dei beni culturali, è costituzionalmente garantita (articolo 32) nell'interesse generale. Non sarebbe pertanto ammissibile, nè sul piano della logica, nè sul piano giuridico, un trattamento fiscale sfavorevole, rispetto a quello agevolato sancito per i beni culturali, per le erogazioni liberali effettuate dai privati allo scopo di sostenere e potenziare la ricerca in campo biomedico, vale a dire allo scopo di proteggere un bene, come la salute, che, al di là dell'interesse protetto dei singoli, riguarda sotto molteplici profili l'ordine etico, culturale, economico, sociale, l'interesse di tutta la società civile ad un sempre migliore livello di qualità di vita.

È appena il caso di sottolineare come lo strumento degli incentivi fiscali teso a stimolare i finanziamenti privati per la ricerca biomedica risulti in grado di indurre, accanto al sicuro rilancio delle attività di ricerca, ulteriori vantaggi di rilievo generale, tali da compensare ampiamente il prevedibile minor gettito d'imposta, non soltanto per le possibili referenze positive connesse con il contenimento e la diminuzione di gravi patologie invalidanti di elevatissimo costo sociale, ma anche per la probabile apertura di favorevoli prospettive per nuovi investimenti produttivi e per nuova occupazione qualificata.

Il disegno di legge che si propone è diretto ad integrare la disciplina fiscale vigente, nel senso di consentire a qualsiasi soggetto di imposta, persona fisica o giuridica, la deduzione integrale dal reddito, al fine dell'imponibile per l'Irpef e per l'Irpeg, delle

erogazioni liberali in danaro a favore di università degli studi e di altri enti pubblici, nonché di istituzioni private legalmente riconosciute senza fini di lucro operanti nel settore della ricerca scientifica nel campo biomedico o impegnate in attività promozionali connesse (articoli 1 e 2).

Si è, poi, considerato il problema del controllo dei finanziamenti aggiuntivi che si renderanno disponibili per la ricerca di tal genere tramite gli incentivi fiscali previsti. Nella convinzione che il controllo deve riguardare non certo il momento dell'erogazione liberale e della possibile deducibilità delle somme donate dal reddito del soggetto erogante (momento già regolato a sufficienza dai principi del diritto comune e dalla disciplina fiscale), quanto piuttosto il momento dell'utilizzazione, ai fini d'interesse generale, dei finanziamenti aggiuntivi in questione da parte degli enti beneficiari, pubblici e privati, si è scelta una forma agevole di vigilanza, in funzione di indirizzo e di controllo sulle attività messe in moto dalle erogazioni agevolate, che senza incidere sulla complessa normativa vigente in tema di organizzazione della ricerca scientifica (non essendo questa l'occasione idonea per una più opportuna riforma organica del settore) attribuisce al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, coadiuvato da un collegio di esperti, i necessari poteri per promuovere e curare una sufficiente circolazione di informazioni, sia all'interno dell'amministrazione, per l'adozione da parte degli organi competenti dei provvedimenti eventualmente necessari, sia all'esterno, per dare sostanza, con indicazioni circostanziate ed obiettive, alla libera scelta dei privati impegnati nel sostegno della ricerca biomedica (articolo 3).

Quanto poi, alla previsione di spesa, si ritiene altamente qualificante proporre che i maggiori oneri derivanti dall'approvazione del disegno di legge siano compensati dall'aumento di un punto percentuale di aliquota IVA su tabacchi e superalcolici, causa, come è ben noto, di gravi e diffuse patologie (articolo 4).

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Dopo il sesto comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« Sono, inoltre, deducibili le erogazioni liberali in danaro a favore di università degli studi e di altri enti pubblici, nonché di associazioni e di fondazioni legalmente riconosciute senza fini di lucro, che svolgono o promuovono la ricerca scientifica in campo biomedico ».

Art. 2.

Dopo il sesto comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« Sono, inoltre, deducibili le erogazioni liberali in danaro a favore di università degli studi e di altri enti pubblici, nonché di associazioni e di fondazioni legalmente riconosciute senza fini di lucro, che svolgono o promuovono la ricerca scientifica in campo biomedico ».

Art. 3.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica esercita il controllo e la vigilanza sulle attività di ricerca, o di promozione della stessa, poste in essere dagli enti, pubblici e privati, che ricevono erogazioni liberali ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge, rfinanziate integralmente o parzialmente mediante tali erogazioni.

Nell'esercizio delle funzioni indicate nel precedente primo comma, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica si avvale, presso il

proprio ufficio, di un collegio, composto da tre esperti di elevata qualificazione nel settore delle scienze biomediche, con il compito di predisporre le necessarie attività istruttorie e di proporre i provvedimenti eventualmente opportuni, nonchè di informare con regolare periodicità e con completezza l'opinione pubblica, attraverso ogni mezzo idoneo allo scopo, circa i programmi di ricerca avviati ed i risultati scientifici conseguiti mediante l'impiego delle erogazioni liberali di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge. Gli esperti sono nominati con decreto del Ministro per la ricerca scientifica, uno di essi su designazione del Ministro della pubblica istruzione, con incarico triennale non immediatamente rinnovabile.

Gli enti di cui al primo comma del presente articolo debbono dare tempestiva comunicazione al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica delle erogazioni liberali ricevute, specificando l'importo e la destinazione, e presentare entro il 30 novembre di ogni anno dettagliato resoconto scientifico e finanziario delle attività di ricerca svolte o promosse mediante l'impiego di tali erogazioni.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati per l'anno 1985 rispettivamente in lire 2.000 miliardi per le minori entrate conseguenti all'applicazione dei precedenti articoli 1 e 2 ed in lire 300 milioni per le maggiori spese di cui all'articolo 3, si fa fronte mediante aumento di un punto percentuale dell'aliquota di imposta sul valore aggiunto gravante sui tabacchi e sui superalcolici oltre i 35°.